

Delibera di Giunta - N.ro 2002/2706 - protocollato il 30/12/2002

**Oggetto: LR 26/1994 - APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE AGRITURISTICO
E DI RIVITALIZZAZIONE DELLE AREE RURALI - BIENNIO 2002/2003.
RIPARTO A COMUNITA' MONTANE RISORSE ESERCIZIO 2002**

Prot. n. (ABF/02/19950)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 5 dicembre 1985, n. 730, che determina criteri, limiti, norme e procedure per lo svolgimento dell'attività agrituristica;
- la LR 28 giugno 1994, n. 26 ed in particolare l'art. 17, che attribuisce alla competenza della Regione l'approvazione del "Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali";
- la LR 30 maggio 1997, n. 15 che disciplina l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla LR 9 ottobre 1998, n. 31;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1227 del 29 luglio 1999 con la quale veniva approvato il "Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali. Biennio 1999-2000 - Attuazione della LR 28 giugno 1994, n. 26";
- la propria deliberazione 1 marzo 2000, n. 389 che stabilisce i criteri generali e le procedure per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ricezione in attuazione della LR 28 giugno 1994, n.26;
- la LR 7 aprile 2000, n.23 che disciplina gli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna;
- il Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea 20 luglio 2000 C (2000) 2153 e posto in attuazione con LR 30 gennaio 2001, n. 2, nel quale, tra l'altro, sono previsti finanziamenti per la creazione e lo sviluppo di aziende agrituristiche;
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57" che, tra l'altro, modifica l'articolo 2135 del codice civile e integra la normativa agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n.730;

Preso atto:

- che al 31/12/2001 risultavano iscritti nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici n. 829 operatori, di cui n. 448 svolgevano effettivamente l'attività avendo già ottenuto l'autorizzazione comunale di cui all'art. 14 della LR 26/1994;
- che le aziende agricole attive nella regione Emilia-Romagna risultano essere, dai dati provvisori dell'ultimo censimento, n. 108.089 e che pertanto la percentuale di imprenditori agricoli che svolge attività agrituristica è pari a circa il quattro per mille;
- che l'agriturismo contribuisce a mantenere sul territorio una presenza di imprenditori che trovano per la propria impresa fonte di integrazione di reddito e di diversificazione dell'attività agricola;

- che l' offerta agrituristica attuale, pur diversificata, è prevalentemente basata sulla ristorazione, e che pertanto occorre favorire la realizzazione di strutture ricettive e ricreative che permettano sinergie con i progetti predisposti in base alla LR 3/1993 dall' Assessorato regionale competente in materia di turismo che tendono, tra l' altro, a qualificare l' offerta turistica della regione;
- che, a seguito della classificazione delle aziende agrituristiche effettuata in attuazione della LR 26/94, che prevede l' assegnazione da una a cinque "margherite", la maggior parte delle stesse risulta classificata con tre o quattro "margherite" e che pertanto esistono margini di miglioramento per incrementare i servizi strutturali aziendali e le attività complementari agrituristiche;
- che occorre favorire e sostenere una ristorazione agrituristica, basata sulla valorizzazione delle produzioni aziendali e delle produzioni tipiche della regione che non entri in competizione con la ristorazione di tipo commerciale, che si configuri come strumento strategico di promozione dei prodotti agricoli trasformati di eccellenza e delle tradizioni dei territori;
- che nelle aziende agrituristiche attualmente provviste del solo servizio di ristorazione occorre incentivare la diversificazione dell' offerta integrandola con la ricettività in camere o miniappartamenti per favorire la permanenza dell' ospite in azienda per un periodo superiore alla giornata;
- che occorre incentivare nelle aziende agrituristiche la realizzazione di attività culturali ricreative e sportive, strettamente collegate alle tradizioni rurali, capaci di valorizzare la cultura contadina e l' ambiente agricolo circostante;
- che è strategico incentivare lo sviluppo di iniziative di servizio agrituristico comprendenti attività di divulgazione agro-ambientale, le fattorie didattiche e le visite guidate alle coltivazioni, agli allevamenti e agli impianti di trasformazione dei prodotti tipici regionali per creare le occasioni di conoscenza e fruizione del territorio agricolo e rurale;
- che normalmente l' inserimento all' interno delle aziende agrituristiche delle attività di cui al punto precedente porta ad una maggiore qualificazione e valorizzazione del servizio offerto che può giovare di una normativa consolidata ed essere arricchito con degustazioni, pasti e pernottamenti che altrimenti risultano di difficile reperimento per un' azienda agricola;
- che l' agriturismo con l' aumento del reddito degli agricoltori permette di investire non solo nelle strutture agricole produttive ma anche nel recupero di quelle piccole emergenze architettoniche rurali quali corti, pozzi, strutture accessorie rurali, elementi di arredo esterno in grado di incidere positivamente sulla gradevolezza del paesaggio e creare contesti rurali di qualità;
- che la Regione ha investito notevoli risorse economiche nella formazione professionale per lo sviluppo di un agriturismo strettamente collegato all' agricoltura di elevata qualità;
- che molti operatori agricoli hanno investito nella formazione professionale specifica maturando prospettive per un loro futuro ingresso nell' agriturismo e, in presenza di progetti imprenditoriali innovativi e qualificati, dev' essere data loro la possibilità di accedere a finanziamenti che aiutino a realizzare gli investimenti necessari;
- che per uno sviluppo dell' agriturismo rispettoso della legislazione vigente, ad integrazione dell' opera di controllo finora effettuata dalle Province e dalle Comunità Montane per verificare il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno dato diritto all' iscrizione all' elenco degli operatori agrituristiche, i Comuni devono poter programmare ed esercitare compiutamente tutte le funzioni loro attribuite;

- che il PRSR prevede finanziamenti per la ristrutturazione di fabbricati a finalità agrituristica, la creazione di fattorie didattiche e la realizzazione di circuiti enogastronomici su tutto il territorio con risorse disponibili, per il primo periodo di programmazione (anni 2002-2004), interamente impegnate rendendo opportuno uno sforzo finanziario integrativo mirato alle zone del territorio agricolo regionale più marginali;
- che la domanda agrituristica è in forte espansione soprattutto nelle zone marginali della montagna normalmente deficitarie di offerte turistiche ambientalmente compatibili;
- che l' anno 2002 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite "Anno internazionale delle Montagne" e che la Regione Emilia-Romagna sta operando uno sforzo specifico al fine di dare significati concreti a tale iniziativa;
- che i paesaggi, soprattutto quelli di montagna, non possono che giovare dell' opera di ristrutturazione dei fabbricati rurali esistenti a fini agrituristici non essendo prevista per tale attività alcuna nuova costruzione;
- che la qualità architettonica degli interventi di recupero dei fabbricati rurali è essenziale per un corretto inserimento ambientale delle nuove attività;
- che le aziende agrituristiche, insieme a quelle agricole e di trasformazione agro-alimentare, sono le più caratterizzanti i circuiti enogastronomici che la Regione Emilia-Romagna incentiva in un' ottica di valorizzazione coordinata del territorio rurale;
- che nel bilancio regionale pluriennale 2002-2004, quale risulta dall' assestamento approvato con LR 1 agosto 2002, n. 19, sono previste sul capitolo 18232 "Contributi agli imprenditori agricoli per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da adibire alle attività di agriturismo (art.18, L.R. 28 giugno 1994, n.26)", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3. 6370 "Realizzazione strutture agrituristiche", risorse finanziarie per complessivi di Euro 2.433.000,00, di cui Euro 1.400.000,00 nell' anno 2002 ed Euro 1.033.000,00 nell' anno 2003;
- che le numerose novità legislative nazionali comportano la necessità di rivedere parzialmente i criteri attuativi della legge regionale 26/94 adottati con la deliberazione consiliare 1227/1999, mantenendone comunque la struttura, al fine di facilitarne l' applicazione da parte degli agricoltori e degli enti competenti;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- approvare il Programma regionale agrituristico 2002-2003, secondo la formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, integrativo e sinergico a quanto previsto nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale;
- prevedere un sostegno economico regionale alle aziende agricole che vogliono diversificare e valorizzare le loro produzioni avviando un' attività agrituristica od integrarne e migliorarne una esistente;
- rivedere, alla luce delle nuove normative nazionali, le direttive per la valutazione dei requisiti previsti per l' esercizio dell' agriturismo al fine di definire più precisamente i rapporti di connessione e complementarietà previsti nella LR 26/1994 e le prescrizioni a cui si devono attenere gli imprenditori agrituristici nello svolgimento della loro attività per concorrere alle finalità previste all' art. 1 della LR 26/1994;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di prevedere che le risorse finanziarie disponibili nel biennio 2002-2003 siano assegnate alle Comunità Montane e ripartite in base ai seguenti parametri elaborati a cura del Servizio competente della Regione Emilia-Romagna con i dati rilevati nel V Censimento generale dell' agricoltura anno 2000, aggiornati al 01/01/2002:

- a. superficie territoriale: 50% delle risorse disponibili,
- b. numero aziende agricole: 50% delle risorse disponibili,

con arrotondamento degli importi a 1.000,00 Euro;

Dato atto:

- che il Programma di che trattasi è stato sottoposto alla Consulta Agricola regionale di cui all' art. 14 della LR 15/1997;
- che si è provveduto ad effettuare la consultazione delle Organizzazioni Professionali e Cooperative dei settori agricolo e turistico come indicato all' art. 30 della LR 26/1994;

Considerata la necessità, per consentire effettive sinergie con il Piano Regionale di Sviluppo Rurale che ha raggiunto la quarta annualità di attuazione, di approvare il Programma agrituristico per gli anni 2002-2003 assumendo i poteri del Consiglio, ai sensi dell' art. 19, secondo comma, lett. i), dello Statuto regionale, salva ratifica;

Vista la LR 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LR 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

Rilevato:

- che a termini della LR 15/97 il riparto dei fondi disponibili agli Enti territoriali competenti per materia spetta alla Giunta Regionale;
- che, tuttavia, nel caso specifico, l' approvazione del presente Programma è presupposto essenziale ai fini del riparto dei fondi alle Comunità Montane;
- che le medesime ragioni di urgenza che inducono ad approvare il presente Programma con i poteri del Consiglio regionale rendono opportuno disporre contestualmente anche il riparto delle risorse disponibili per l' esercizio 2002 nonché - ricorrendo le condizioni previste dall' art. 47, comma 2, dell' L.R. n. 40/2001 - l' assunzione del relativo impegno di spesa;
- che, pur restando l' erogazione dei fondi qui impegnati subordinata alla approvazione del Programma da parte del Consiglio regionale, la definizione degli importi attribuiti consente alle Comunità Montane una immediata attivazione delle procedure finalizzate alla utilizzazione delle risorse assegnate;

Vista la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l' art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile dopo l' entrata in vigore della LR n. 43/2001";
- n. 2775 in data 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la revisione dell' esercizio e delle funzioni dirigenziali e per i controlli interni a seguito dell' entrata in vigore dell' L.R. 43/01";

Dato atto:

- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Territorio rurale, Dott. Marco Marchetti, e dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla legittimità della presente deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, della LR 43/2001 e della predetta deliberazione n. 2774/2001;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla medesima deliberazione dalla Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse finanziarie, Dott.ssa Amina Curti, ai sensi del medesimo articolo di legge e deliberazione;

Su proposta dell' Assessore Agricoltura e Ambiente e sviluppo sostenibile;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a

1. di approvare, per le finalità di cui all' art. 18 della LR 28 giugno 1994, n. 26, il "Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali. Biennio 2002-2003" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le risorse disponibili nel biennio di riferimento del Programma di cui al punto 1) - autorizzate sul pertinente capitolo 18232 "Contributi agli imprenditori agricoli per interventi rivolti a I recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da adibire alle attività di agriturismo (art. 18, LR 28 giugno 1994, n.26)", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6370 "Realizzazione strutture agrituristiche" - ammontano complessivamente ad Euro 2.433.000,00, come risulta dal bilancio regionale per l' esercizio 2002 e pluriennale 2002-2004 assestato con LR 1 agosto 2002, n. 19, di cui Euro 1.400.000,00 a carico del bilancio per l' esercizio 2002 ed Euro 1.033.000,00 a carico del bilancio per l' esercizio 2003;
3. di stabilire che le risorse finanziarie disponibili nel biennio 2002-2003 siano assegnate alle Comunità Montane e ripartite in base ai seguenti parametri elaborati a cura del Servizio competente della Regione Emilia-Romagna con i dati rilevati nel V Censimento generale dell' agricoltura anno 2000, aggiornati al 01/01/2002:
 - a. superficie territoriale: 50% delle risorse disponibili
 - b. numero aziende agricole: 50% delle risorse disponibili
con arrotondamento degli importi a 1.000,00 Euro;
1. di ripartire, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, i fondi disponibili sull' esercizio 2002 per la realizzazione del Programma di cui al presente atto alle Comunità Montane come segue:

COMUNITA' MONTANE	Numero di aziende	Superficie agricola totale	Assegnazione
Appennino Piacentino	1.451	24.201,46	68.000,00
Valli del Nure e dell' Arda	1.909	30.492,28	87.000,00
Valle del Tidone	912	9.849,71	35.000,00
Valli del Taro e del Ceno	3.028	64.688,91	161.000,00
Appennino Parma est	1.585	27.264,20	75.000,00
Appennino Reggiano	2.919	43.619,76	129.000,00
Appennino Modena ovest	775	12.307,28	35.000,00
Frig nano	2.702	40.671,21	120.000,00
Appennino Modena est	1.343	16.625,65	55.000,00
Valle del Samoggia	1.614	17.321,53	62.000,00
Alta e Media Valle del Reno	2.957	32.307,39	114.000,00

Cinque Valli Bolognesi	1.609	34.036,84	85.000,00
Valle del Santerno	699	16.192,09	39.000,00
Appennino Faentino	1.413	25.219,04	68.000,00
Acquacheta Romagna Toscana (Valli del Tramazzo e del Montone)	696	20.074,70	44.000,00
Appennino Forlivese	1.470	34.044,57	82.000,00
Appennino Cesenate	2.043	41.565,81	106.000,00
< P>Valle del Marecchia	1.141	5.885,59	35.000,00
TOTALE	30.266	496.368,02	1.400.000,00

5. di imputare la spesa di Euro 1.400.000,00, registrata al n. 4931 di impegno, sul capitolo 18232 "Contributi agli imprenditori agricoli per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da adibire alle attività di agriturismo (art. 18, LR 28 giugno 1994, n.26)", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3. 6370 "Realizzazione strutture agrituristiche", del bilancio per l' esercizio finanziario 2002 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di stabilire che alla liquidazione e all' emissione della richiesta dei titoli di pagamento relativi all' assegnazione di cui al precedente punto 4) provvederà, in unica soluzione, con propri atti formali, il Dirigente competente ai sensi della normativa regionale vigente a presentazione da parte delle Comunità Montane dell' atto di approvazione della graduatoria dei beneficiari finali ammessi a contributo subordinatamente a quanto indicato al successivo punto 7);
7. di dare atto che l' erogazione dei fondi assegnati alle Comunità Montane è subordinata alla approvazione, da disporre in sede di ratifica del presente atto, del Programma di cui al punto 1) da parte del Consiglio regionale;
8. di stabilire che il Direttore Generale Agricoltura provvederà con proprio atto formale al riparto in favore delle Comunità Montane, secondo i criteri di cui al precedente punto 3), dei fondi disponibili sull' esercizio 2003, nei limiti delle effettive autorizzazioni di spesa recate a tal fine dalla legge di approvazione del bilancio per il medesimo esercizio, nonché all' assunzione del corrispondente impegno di spesa;
9. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio regionale, per quanto di competenza, a norma dell' art. 19, secondo comma, lett. i), dello Statuto regionale;
10. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la presente deliberazione.

ALLEGATO

"PROGRAMMA REGIONALE AGRITURISTICO E DI RIVITALIZZAZIONE DELLE AREE RURALI. BIENNIO 2002-2003"

OBIETTIVI GENERALI

Con il presente programma si vuole proseguire nel processo di trasformazione e diversificazione del settore agricolo iniziato con l' approvazione della Legge 5 dicembre 1985 n.730.

Negli anni ottanta, in presenza di una agricoltura tesa alla massima produttività, si è favorito il passaggio all' agriturismo di nuove imprese al fine di costituire un' offerta significativa.

Negli anni novanta si è sostenuta economicamente la realizzazione di strutture ricettive in grado di far pernottare l' ospite nell' azienda agricola e permettergli di vivere a stretto contatto con il mondo rurale.

Oggi è strategica l' incentivazione di interventi agrituristici in grado di offrire servizi ad elevata qualità in grado di perseguire una valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio rurale.

Le linee guida da seguire sono differenziazione e caratterizzazione aziendale in un contesto ambientale e paesaggistico salvaguardato e di valore.

Le attuali n. 448 aziende attive che complessivamente offrono 1164 camere con 2720 posti letto e 367 piazzole per agriturismo rappresentano una realtà non più marginale che deve trovare adeguata organizzazione e valorizzazione.

Questo consistente gruppo di agricoltori, insieme ai 381 iscritti all' elenco degli operatori agrituristici che ancora non sono operativi, deve essere accompagnato da regole che favoriscano, oltre ad una certezza del reddito, una conversione delle produzioni agricole intensive verso una gestione complessiva del territorio rurale più attenta all' ambiente, alle potenzialità paesaggistiche ed a prodotti agricoli locali con alto valore aggiunto e di qualità.

In tale gestione le tradizioni culturali ed enogastronomiche nonché le peculiarità del territorio della nostra regione devono essere elementi strategici da valorizzare per creare nuove opportunità di lavoro;

Lo sviluppo di un agriturismo di qualità, strettamente collegato con i valori del mondo agricolo, può realizzare sinergie con gli altri operatori del territorio e rappresentare la fonte di un reciproco aumento di reddito.

A tal fine devono essere considerate prioritarie nelle strategie di sviluppo rurale regionale, politiche che favoriscano la permanenza degli agricoltori nei territori regionali più marginali e rendano interessanti ed economicamente convenienti le attività di tutela dell' ambiente. Prodotti enogastronomici marginali per la produzione agricola ma unici per gusto e genuinità nonché una elevata qualità ambientale ed architettonica sono elementi essenziali per la valorizzazione di un territorio di eccellenza rurale a vocazione turistica.

L' attività agrituristica multifunzionale collegata ai settori ristorativo, alberghiero, commerciale, didattico, culturale, sportivo e turistico è comunque sempre integrativa di quella agricola;

Sono obiettivi di questo programma:

- caratterizzare maggiormente la ristorazione agrituristica che deve rimanere strettamente legata alle produzioni aziendali e ai piatti tipici regionali;
- integrare l' offerta ristorativa con quella ricettiva in camere e miniappartamenti recuperati in strutture ad alto valore architettonico;
- favorire uno sviluppo del territorio basato sulla valorizzazione ambientale e paesaggistica delle aree rurali ed in particolare dei fabbricati esistenti per consentire una più numerosa e più lunga permanenza dei clienti;
- rappresentare uno sforzo significativo di recupero delle attività economiche delle zone più marginali del territorio rurale regionale nell' "Anno Internazionale delle montagne".

PARTE PRIMA - DIRETTIVE PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO

ATTIVITA' AGRITURISTICHE

Le attività permesse nell' ambito agrituristico sono indicate all' art. 2 della LR 26/1994 come integrato dall' art. 10 della LR 23/2000.

L' alloggio dovrà essere organizzato in camere e/o in miniappartamenti agrituristici.

L' ospitalità in spazi aperti è permessa qualora siano state predisposte piazzole attrezzate con i relativi servizi provviste di parere sanitario favorevole.

I pasti e le bevande di cui alla lett. c) del sopracitato art. 2 devono essere tipici della enogastronomia emiliano-romagnola classica o aggiornata alle nuove tendenze culinarie locali, nonché alle influenze delle enogastronomie delle zone contermini. Nei menù agrituristici è vietato ogni riferimento a piatti e bevande di altre regioni o stranieri.

L' elenco dettagliato dei piatti e delle bevande offerti, deve essere messo a disposizione del pubblico ed indicato nel menù. Il gestore deve, inoltre, esporre l' elenco delle principali materie tipiche alimentari regionali utilizzate per le preparazioni dei cibi con gli estremi dei fornitori per la loro identificazione da parte degli ospiti interessati. L' elenco non rappresenta un adempimento burocratico ma è uno strumento di comunicazione e di valorizzazione delle produzioni agricole e dei prodotti tipici dell' agricoltura e della gastronomia tradizionale emiliano-romagnola, gestito direttamente dagli operatori.

Il Comune deve verificare che l' attività agrituristica sia svolta nei limiti dell' autorizzazione comunale rilasciata e, qualora accerti la non conformità alle disposizioni legislative, applicare i provvedimenti di cui all' art. 15 della LR 26/1994.

In particolare è compito dei Comuni verificare:

- che non venga superato il numero dei pasti indicati sull' autorizzazione;
- che i pasti vengano preparati utilizzando effettivamente i prodotti propri previsti dalla LR 26/94 e dal presente programma d' attuazione;
- che gli ospiti registrati per il pernottamento non siano superiori al numero massimo di posti letto autorizzati e l' ospitalità non sia protratta oltre i limiti autorizzati.

I Comuni sono invitati a programmare controlli periodici analogamente a quelli da effettuare nelle strutture commerciali e/o di ristorazione o, ove previsto, al momento della validazione annuale dell' autorizzazione Comunale.

Nell' ambito dell' attività agrituristica, la vendita di prodotti lavorati da terzi deve rispettare il principio della connessione e complementarietà; pertanto almeno il 50% delle materie prime utilizzate, in valore, deve essere di produzione aziendale.

L' allevamento delle specie animali a fini turistici deve essere svolto nel rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali eventualmente esistenti per la razza che si vuole allevare.

Le attività ricreative, culturali, didattiche, musicali e sportive devono essere finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio rurale; sono, pertanto, di norma collegate alle realtà o alla storia aziendale o dei territori in cui è inserita. Tali attività possono essere svolte anche disgiuntamente dalle attività di ristorazione e ricezione.

La dimensione delle strutture destinate alle attività ricreative, culturali, musicali e sportive deve essere rapportata a quelle dell' azienda agricola e agrituristica autorizzata affinché l' attività agricola rimanga principale rispetto all' attività agrituristica ca.

L' operatore agrituristico deve esporre all' interno dei locali l' autorizzazione comunale, completa del parere sanitario, nonché le tariffe e i prezzi praticati per ogni singolo servizio offerto.

CONNESSIONE E COMPLEMENTARIETA'

La connessione si realizza quando nell' esercizio delle attività agrituristiche vengono impiegate le materie prime ed i locali dell' azienda agricola.

La complementarietà si realizza quando il volume dell' attività agrituristica, espresso in giornate di lavoro per anno, è inferiore a quello necessario per la conduzione dell' attività agricola principale.

Al fine della complementarietà il volume di giornate agrituristiche si determina moltiplicando il numero di giornate lavorative agricole per il coefficiente 0,85 (equivale all' 85% delle giornate necessarie per l' attività agricola principale).

Il tempo di lavoro necessario per le coltivazioni, per gli allevamenti e per l' attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché il numero di giornate per anno necessarie per lo svolgimento delle attività agrituristiche, si determina applicando i dati riportati nell' appendice 1.

Per le colture e gli allevamenti non riportati nell' appendice, il numero di giornate lavorative è proposto dal titolare dell' azienda e definito in sede di istruttoria in funzione delle tecniche agronomiche utilizzate e delle attrezzature meccaniche presenti in azienda.

Si potranno conteggiare nell' ambito delle attività agricole anche eventuali giornate impiegate per effettuare lavori di recupero o manutenzione ambientale della propria azienda o di altri terreni di proprietà pubblica.

Nelle zone montane ed in quelle di collina caratterizzate da situazioni svantaggiose per l' impiego delle macchine operatrici e per le aziende poste in zone disagiate, i tempi di lavoro indicati nell' appendice 1 per le aziende di pianura possono essere aumentati in sede d' istruttoria fino a 3 volte.

A ciascuna impresa iscritta nell' elenco regionale degli operatori agrituristici possono essere concessi al massimo 22.000 pasti/anno. Le iscrizioni avvenute in data anteriore all' approvazione del presente programma possono essere rinnovate nella medesima entità, anche quando il numero dei pasti è superiore, purché permangano le condizioni del rilascio.

Il numero dei pasti somministrati dall' azienda, il cui limite massimo non potrà essere superiore a quello indicato nell' autorizzazione comunale, è la somma dei coperti o dei pasti risultanti dalla documentazione fiscale e, qualora non sia specificato nei documenti, il rapporto fra il totale degli importi della documentazione fiscale e la media fra il prezzo minimo e massimo comunicato annualmente al Comune.

Non può essere somministrato contemporaneamente un numero di pasti superiore al numero di posti a sedere risultanti nella richiesta di parere sanitario ed implicitamente approvato con il rilascio dell' autorizzazione comunale.

Per la somministrazione dei pasti all' esterno devono essere utilizzate le strutture e/o gli spazi autorizzati e provvisti del parere sanitario favorevole.

OPERATORI AGRITURISTICI

Solo gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dall' art.1 del DLGS 18 maggio 2001, n.228, possono svolgere attività agrituristica.

Per l' iscrizione all' elenco regionale degli operatori agrituristici dovrà essere verificato che il richiedente sia in possesso della partita IVA, dell' iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e dell' attestato di partecipazione ad un corso professionale specifico per operatore agrituristico. Nel caso di persona fisica il requisito relativo al corso professionale dovrà essere posseduto dal richiedente; nel caso di società di persone da almeno uno dei soci; nel caso di società a s.p.a.; di capitali da almeno un socio o un dipendente.

Le verifiche potranno essere effettuate utilizzando i dati risultanti dalla costituenda anagrafe delle aziende agricole.

Per garantire la continuità del servizio agrituristico nei casi di donazione e/o cessione dell' azienda (anche parziale) ad un familiare, di subentro a causa di decesso del titolare e di subentro di un giovane che usufruisce di agevolazioni per il primo insediamento (Regolamento CE n. 1257/1999), la Provincia provvede ad iscrivere il nuovo imprenditore nell' elenco regionale provvisoriamente, previa acquisizione dell' impegno a frequentare il primo corso professionale per operatore agrituristico che verrà attivato sul territorio provinciale.

Qualora la Provincia accerti il non rispetto dell' impegno preso provvede alla revoca dell' iscrizione e la comunica al Comune competente.

ESERCIZIO DELL' AGRITURISMO

L' art. 6 della LR 26/1994 specifica che il valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere costituito per la maggior parte da produzioni proprie dell' azienda e da produzioni considerate tipiche della zona.

Le utilizzazioni di prodotti propri e tipici devono risultare dalla documentazione aziendale.

Nel caso in cui l' azienda tenga una contabilità separata tra attività agricola ed attività agrituristica questa potrà essere utilizzata, in sede di controllo da parte del Comune, per dimostrare l' utilizzo dei prodotti propri e tipici nella produzione dei pasti.

Al fine di determinare numericamente la suddivisione tra produzione aziendale e prodotti tipici si stabilisce che:

- la somma del valore dei prodotti propri e dei prodotti tipici utilizzati nella preparazione dei pasti e nei servizi di ristorazione in genere (per esempio prime colazioni) non può essere inferiore al 51% del totale delle materie prime alimentari utilizzate;

- il valore delle materie prime aziendali non può essere comunque inferiori, rispetto al totale delle materie prime alimentari utilizzate nella preparazione dei pasti e nei servizi di ristorazione in genere, al 30% per le aziende poste in Comunità Montane al 40% per tutte le altre aziende.

Ai fini dell' art. 6 della citata Legge 26/1994 sono considerati tipici i prodotti alimentari regionali che hanno avuto un riconoscimento comunitario (DOP, IGP, o AS), i vini regionali a denominazione di origine controllata e/o garantita ed a indicazione geografica tipica, le acque minerali regionali nonché i prodotti biologici ottenuti nel rispetto del Reg. CEE n. 2092/91 e successive modificazioni acquistati direttamente da un produttore della regione Emilia-Romagna.

La Provincia può identificare altri prodotti agricoli e/o alimentari da considerare, ai soli fini del presente programma, tipici per parte o tutto il proprio territorio, purché questi siano espressione di consolidata tradizione ed esattamente identificabili. Non potranno essere considerate tipiche le produzioni agricole per la sola ragione di essere state acquistate dai produttori agricoli della zona. Nelle aziende agrituristiche non possono essere serviti in tavola prodotti alimentari confezionati di produzione non aziendale, con esclusione di quelli tipici come sopra specificato e l' acqua minerale. I prodotti non aziendali, non tipici e quelli confezionati possono essere utilizzati come componenti o ingredienti per la preparazione di specialità enogastronomiche nel limite massimo (in valore) del 49% come consentito dal presente programma.

Sono considerate produzioni aziendali anche i prodotti ottenuti da materie prime aziendali lavorate o trasformate all' esterno dell' azienda agricola.

La consegna a terzi delle materie prime aziendali per una lavorazione esterna e il successivo ritorno delle stesse in azienda deve risultare dalla documentazione contabile.

Al solo fine del calcolo della connessione e complementarietà, sono considerati propri i prodotti trasformati di origine agricola, non rientranti nella prima parte della tabella A allegata al DPR 633/1972 (prodotti agricoli), comunque ottenuti da materia prima aziendale.

IMMOBILI DESTINATI ALL' AGRITURISMO

Tutti gli immobili esistenti sul fondo e non più utilizzati per l' attività agricola possono essere recuperati ed impiegati a scopo agrituristico.

Gli immobili ristrutturati per attività agriturbistica rimangono agricoli e sono considerati beni strumentali dell' azienda agricola.

Per quanto riguarda i requisiti strutturali e igienico-sanitari si applicano le normative di settore.

Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agriturbistica si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9, lettera a) ed all' articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nonché di cui all' articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all' utilizzo di opere provvisorie per l' accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

E' vietata la costruzione di nuovi fabbricati da destinarsi all' attività agriturbistica.

Eventuali ampliamenti sono possibili solo se contemplati e previsti nelle normative di pianificazione urbanistica comunale ed in particolare dal Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE).

Possono rientrare tra gli immobili a destinazione agriturbistica i locali utilizzati per la sola attività di fattoria didattica.

VOLUMI DELLE STRUTTURE E DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE

I volumi delle attività agrituristiche si determinano utilizzando i parametri di cui all' appendice n. 1.

Per le domande finalizzate all' esercizio di almeno tre attività (ristorazione, alloggio e attività ricreativa), è concesso un volume aggiuntivo di giornate agricole fino al limite massimo del 15%.

In caso di ristrutturazione di fabbricati agricoli in miniappartamenti ad uso agriturbistico la somma dei locali destinati a pernottamento non può essere superiore al numero massimo delle camere previste dall' art. 10 della LR 26/1994 (otto elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agriturbistico).

Il numero dei posti letto complessivi autorizzabili per azienda non può essere superiore a 60 nelle zone a prevalente interesse agriturbistico e a 32 nel restante territorio regionale.

Sono fatte salve le iscrizioni e le autorizzazioni concesse in data anteriore all' approvazione del presente programma che possono essere rinnovate nella loro entità, anche quando tale limite è stato superato, purché permangano le condizioni del rilascio.

La ricettività stagionale pari ad un massimo di nove mesi può essere suddivisa in più periodi.

Il Comune verifica che la somma totale dei giorni di apertura non sia superiore a 270 giornate ogni anno.

ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI

L' elenco regionale degli operatori agrituristici è la somma delle sezioni provinciali tenute dalle rispettive Province; esse trasmettono a luglio e gennaio alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura, gli elenchi aggiornati rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Nell' elenco sarà riportata l' esatta intestazione della ditta come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio.

Nel caso di iscrizione di società di persone o capitali, oltre all' esatta intestazione della società iscritta, dovrà essere indicato il nominativo della persona titolare dell' attestato di frequenza al corso per operatore agrituristico.

ATTESTATI D' ISCRIZIONE, VERIFICHE E REVOCHE

Le Province e le Comunità Montane devono effettuare le verifiche biennali degli iscritti all' elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all' art. 13 della LR 26/1994.

Nel caso che l' iscritto all' elenco non abbia ancora l' autorizzazione comunale ad esercitare attività agrituristica di cui all' art. 14 della LR 26/1994, gli Enti di cui sopra possono effettuare le verifiche richiedendo all' iscritto una dichiarazione autocertificata nella quale si confermi il possesso dei requisiti di iscrizione; una verifica con sopralluogo dovrà essere effettuata, comunque, prima del rilascio dell' autorizzazione comunale.

La perdita dei requisiti essenziali previsti dalla legge 26/94 comporta la cancellazione dall' elenco e la revoca dell' autorizzazione comunale che farà il Comune su segnalazione della Provincia. Per il recupero di eventuali contributi regionali percepiti, si applicano le disposizioni di cui alla LR 15/1997.

La perdita dei requisiti deve essere comunicata dall' Ente accertatore per iscritto all' interessato che può contestare e controdedurre entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

AUTORIZZAZIONE COMUNALE

La domanda di rilascio dell' autorizzazione comunale di cui all' art. 14 della LR 26/1994 deve essere presentata dagli interessati al Comune dove è ubicata l' azienda.

Le domande devono essere corredate dell' attestato di iscrizione all' elenco regionale degli operatori agrituristici.

L' autorizzazione comunale può essere concessa anche solo per le attività ricreative, didattiche, culturali, musicali e sportive.

Le Amministrazioni Comunali devono trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura e alla Provincia di appartenenza copia delle autorizzazioni rilasciate agli operatori agrituristici, nonché eventuali modifiche, sospensioni e revoche delle concessioni medesime.

Le autorizzazioni comunali emesse in attuazione del presente programma devono contenere l' indicazione delle attività autorizzate e la classificazione dell' azienda espressa in margherite come previsto dalla determinazione di Giunta n. 389/2000.

La somministrazione contemporanea di un numero di pasti superiore al numero di posti a sedere autorizzati comporta l' applicazione dei provvedimenti di cui all' art. 15 della LR 26/1994 che prevede la possibilità del Comune di sospendere e/o revocare l' autorizzazione concessa.

OBBLIGHI DELL' OPERATORE AGRITURISTICO

Gli operatori autorizzati a svolgere le attività agrituristiche hanno l' obbligo di:

- a. esporre al pubblico l' autorizzazione comunale;
- b. affiggere su targa all' ingresso dell' azienda agrituristica il simbolo e la denominazione di agriturismo adottati dalla Regione;
- c. svolgere le attività agrituristiche nel rispetto dei volumi autorizzati e delle prescrizioni dell' Amministrazione Comunale;

- d. trasmettere al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, il listino prezzi valido per l' anno successivo, eventualmente distinto in funzione dei periodi di alta, media e bassa stagione; tale listino deve, tra l' altro, contenere una dettagliata presentazione dei servizi offerti, nonché il prezzo minimo e massimo del pasto agriturismo;
- e. rispettare i prezzi massimi comunicati al Comune;
- f. offrire agli ospiti:
 - prodotti agricoli di propria produzione anche se lavorati all' esterno dell' azienda;
 - pasti tradizionali della cucina locale;
 - vini, bevande e prodotti tipici regionali;
- g. rispettare le norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza;
esporre al pubblico l' elenco dei fornitori delle principali materie prime alimentari regionali utilizzate per le preparazioni enogastronomiche;
- h. comunicare nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni le eventuali variazioni intervenute che possono incidere sul rilascio o richiedere modifiche dell' autorizzazione.

Gli operatori devono, in sede di domanda di rinnovo dell' autorizzazione comunale, allegare una specifica dichiarazione attestante di non trovarsi nelle condizioni previste alle lett. b), c), d) - comma 2, art. 15 della LR 28 giugno 1994, n. 26 e di aver mantenuto inalterati l' azienda e gli indirizzi produttivi descritti nella domanda d' iscrizione.

Devono inoltre comunicare immediatamente al Comune ed alla Provincia la vendita, anche parziale, e/o il cambio della gestione sociale dell' azienda, al fine di consentire l' aggiornamento dell' attestato d' iscrizione all' elenco provinciale e dell' autorizzazione comunale a svolgere l' attività. I Comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni all' esercizio delle attività agrituristiche, contestualmente alla comunicazione delle tariffe, con l' apposizione di un visto sull' atto originario.

NORME VIGENTI PER LA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE

La preparazione e la somministrazione di pasti e bevande sono soggette alle norme previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni e integrazioni, compresi l' autorizzazione sanitaria e il libretto sanitario, e del Decreto legislativo n. 155/1997 riferito all' autocontrollo nelle industrie alimentari.

E' consentito, in presenza del parere favorevole da parte dell' Autorità sanitaria competente, il congelamento di prodotti di origine animale e vegetale, destinati ad essere utilizzati nella preparazione dei cibi da somministrare ai clienti dell' azienda agrituristica.

E' possibile dotare l' azienda di un laboratorio per lavorazioni e trasformazioni di prodotti alimentari diversi solo se approvati dalla competente Autorità sanitaria che dovrà specificare nell' autorizzazione gli usi consentiti.

Nel locale cucina si possono preparare, in tempi separati, pasta fresca, conserve vegetali, confetture e prodotti apistici previa specifica autorizzazione dell' Autorità sanitaria competente che determinerà le tipologie dei prodotti e i quantitativi massimi ammessi.

Quanto ottenuto nel laboratorio per la lavorazione e la trasformazione di prodotti alimentari diversi e nel locale cucina deve essere utilizzato esclusivamente per la somministrazione dei pasti e/o per la vendita diretta al consumatore finale.

Le aziende prive di autorizzazione per la somministrazione pasti che effettuano attività di ricezione possono somministrare la prima colazione solo se dotate di adeguati spazi autorizzati dall' Autorità sanitaria competente.

LOCALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE

La macellazione di animali di proprietà dell' azienda, destinati alla ristorazione agrituristica, deve essere effettuata in locali autorizzati a tale scopo dall' Autorità sanitaria competente, in conformità alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Le autorizzazioni saranno rilasciate dalle autorità competenti tenendo conto delle specificità della produzione agrituristica.

DATI STATISTICI E MONITORAGGI

Le Province sono tenute ad effettuare le indagini statistiche previste da programmi statistici nazionali e regionali nel settore agrituristico.

Le Province possono fornire ad altri Enti pubblici che ne facciano richiesta le informazioni relative alle aziende iscritte nell' elenco degli operatori agrituristici di cui all' art. 12 della LR 26/1994 nel rispetto della Legge 675/1996.

Al fine di costituire e mantenere aggiornata la banca dati del settore agrituristico, le Province sono tenute a rilevare per ogni azienda iscritta al sopracitato elenco i dati relativi a intestazione, indirizzo, superficie lorda aziendale, superficie agricola utile, coordinate cartografiche del centro aziendale, attività autorizzata (camere, posti letto, piazzole, pasti, cavalli per ippoturismo, attività ricreative, attività culturali, ecc.) nonché ad inviarli alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura, unitamente alla trasmissione dell' elenco regionale aggiornato come previsto dall' art. 12 della LR 26/1994. La Regione si riserva di fornire un sistema informatizzato per la gestione dell' elenco regionale degli operatori agrituristici a cui le Province dovranno uniformarsi per una gestione coordinata delle informazioni.

PARTE SECONDA - CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

OBIETTIVI

Nel periodo 2000-2006 la Regione interviene su tutto il territorio regionale con finanziamenti specifici per la ristrutturazione di fabbricati a destinazione agrituristica con la misura 3P dell' asse 3 del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR). Tale piano persegue un obiettivo globale di accrescere la competitività delle imprese mantenendo la coesione e l' integrazione dei sistemi socio-economici territoriali nel rispetto delle risorse ambientali esistenti.

Con le risorse aggiuntive del presente programma si intende effettuare una azione incisiva di qualificazione del settore nelle zone montane sinergica al PRSR; azione mirata, tra l' altro, a dare concretezza all' iniziativa delle Nazioni Unite di proclamare l' anno 2002 "Anno internazionale delle Montagne" in quanto l' agriturismo risulta essere un' attività perfettamente compatibile con gli ambienti rurali montani.

Inoltre, con la priorità di intervento mirata a favorire la ristrutturazione di fabbricati storici o tipici del territorio, si tenderà ad un miglioramento della qualità architettonica delle strutture agrituristiche quali elementi integranti dell' ambiente e del paesaggio rurale.

La qualità architettonica può diventare elemento strategico del messaggio culturale e immagine del modo di vivere il territorio da parte della popolazione rurale.

Le strutture agrituristiche, pur rimanendo strettamente legate all' attività agricola ed espressione di presenza antropica sul territorio, devono essere in grado di parlare un nuovo linguaggio all' ospite che spesso ricerca nell' esperienza agrituristica un collegamento con l' ambiente ed il paesaggio rurale normalmente perduto.

L' intervento finanziario regionale sarà gestito direttamente dalle Comunità Montane ai sensi della LR 15/1997 ed è finalizzato a sostenere le aziende in grado di garantire maggiormente il raggiungimento degli obiettivi precedentemente descritti.

Nell' erogazione degli incentivi dovranno, quindi, essere privilegiate le aziende che, partendo da una situazione architettonica, paesaggistica ed aziendale favorevole saranno in grado di proporre progetti strutturati di felice lettura ed interpretazione degli obiettivi del presente programma.

DURATA E CONTENUTI FINANZIARI DEL PROGRAMMA

Il presente programma si articola sul biennio 2002-2003.

L' ammontare del finanziamento totale è pari ad Euro 2.433.000,00 di cui Euro 1.400.000,00 per l' anno finanziario 2002 ed Euro 1.033.000,00 per l' anno 2003.

Le Comunità Montane, destinatarie delle risorse rese disponibili per il presente programma, sono tenute all' utilizzo delle somme loro attribuite nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell' art. 7 della LR 15/1997.

BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI

Potranno accedere ai finanziamenti gli imprenditori agricoli già iscritti all' elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all' art. 12 della LR 26/1994.

I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella definizione di "PMI" (piccola e media impresa) così come definita dalla Comunità Europea.

INTERVENTI AMMESSI

Sono ammessi, ai sensi dell' art. 18 della LR 26/1994, interventi strutturali ed acquisto di attrezzature per l' adeguamento di aziende agricole al fine di permettere lo svolgimento di attività agrituristiche.

I fabbricati oggetto di possibile finanziamento sono quelli definiti all' art. 9 della LR 26/1994.

Non sono finanziabili:

- opere o forniture già effettuate prima della presentazione della domanda;
- acquisti di attrezzatura e/o forniture per la sola sostituzione di materiale aziendale;
- acquisto di attrezzature o allestimenti usati.

Gli interventi di recupero degli immobili devono rientrare tra quelli definiti dalle lett. b), c) e d) dell' art. 31 della Legge 457 del 5 agosto 1978.

Le spese sostenute per la realizzazione del progetto oggetto del contributo, ammissibili al netto dell' IVA, devono essere documentate in sede di rendicontazione con documento fiscalmente valido e quietanzato.

BANDI PER L' ACCESSO AI CONTRIBUTI

Le Comunità Montane potranno predisporre un unico bando biennale. Qualora le domande pervenute fossero insufficienti ad utilizzare totalmente i fondi assegnati i termini di presentazione delle domande potranno essere riaperti o prorogati, anche più volte, fino al 31/12/2003.

Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate agli Enti competenti per territorio con le modalità previste nei bandi suddetti. La domanda dovrà essere corredata del progetto esecutivo delle opere da realizzare.

Le Comunità Montane stabiliscono nel bando la documentazione da presentare, successivamente all' approvazione della graduatoria, da parte dei soggetti utilmente collocati ai fini del finanziamento.

Il bando di pubblicazione per la presentazione delle domande di contributo dovrà almeno contenere:

- esplicito riferimento al presente programma;
 - obiettivi locali specifici che si intendono raggiungere;
 - annualità a cui si riferisce il bando;
 - disponibilità finanziarie;
 - categorie di beneficiari;
 - criteri di priorità e di esclusione degli interventi;
 - criteri e modalità di selezione dei progetti;
 - individuazione del responsabile del procedimento amministrativo;
 - modalità, compresi i termini, di presentazione delle domande e dell' istruttoria;
 - puntuale elencazione dei documenti richiesti;

- procedure di erogazione dei finanziamenti;
- facsimile di domanda.

Copia del bando dovrà essere inviata a tutti gli iscritti nell' elenco regionale degli operatori agrituristici del territorio di competenza della Comunità Montana.

CRITERI DI PRIORITA' , SELEZIONE DEI PROGETTI E GRADUATORIA

Le Comunità Montane, in attuazione del presente programma, stabiliscono i criteri e le priorità di bando, approvano la graduatoria delle domande ammissibili, concedono i contributi e provvedono alla loro erogazione.

Per la valutazione delle domande, devono essere applicate a parità di valutazione qualitativa dei servizi offerti, le priorità previste al comma 4, art. 18 della LR n. 26/1994 a favore di: progetti presentati da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che risiedono in azienda, che utilizzano manodopera giovanile e che adottino tecniche di agricoltura biologica o a basso impatto ambientale.

Ulteriori parametri da tenere in considerazione per la selezione dei progetti ammissibili devono essere:

- intervento su fabbricato comunque tutelato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio o classificato come bene culturale in base all' articolo 40, comma 12, della Legge Regionale 7 dicembre 1978 n.46;
- intervento su fabbricato del quale è dimostrata la costruzione antecedentemente all' anno 1945;
- intervento di recupero di intero complesso o borgata rurale;
- valutazione complessiva dell' estetica e dell' inserimento ambientale del progetto di recupero degli immobili e delle eventuali opere esterne;
- presenza di una totale riorganizzazione dell' azienda agricola a finalità ambientali e/o paesaggistiche già realizzata e opportunamente dimostrata con la sottoscrizione di impegni agro-ambientali previsti da regolamenti comunitari;
- presenza in azienda, o nel progetto da realizzare, di una attività significativa di trasformazione di un proprio prodotto agricolo con spaccio di vendita diretta al pubblico;
- azienda rientrante in un territorio oggetto di un "Programma d' area" di cui alla LR 19 agosto 1996 n.30.

Le Comunità Montane possono utilizzare anche ulteriori parametri tendenti a valorizzare situazioni particolari del proprio territorio ed in particolare ad aumentare la ricettività in camere o miniappartamenti nelle aziende che attualmente ne sono sprovviste.

Le eventuali esclusioni per inammissibilità dal contributo dovranno essere motivate nell' atto di approvazione della graduatoria delle domande ammesse.

Le singole opere del progetto non potranno usufruire di più di un finanziamento pubblico (Legge regionale, Piano Regionale di Sviluppo Rurale, ecc.)

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo in conto capitale concesso è il 45% della spesa ammessa.

Eventuali anticipi potranno essere concessi previa acquisizione di idonea fideiussione bancaria od assicurativa pari al 110 per cento dell' anticipo richiesto;

Non sono ammessi a contributo progetti che comportino un spesa ammessa inferiore a Euro 20.000,00.

Il contributo dovrà essere concesso alle aziende agricole rispettando le normative stabilite per il regime "DE MINIMIS" (regolamento CE n.69/2001 della Commissione, in data 12 gennaio 2001, relativo all' applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti

d' importanza minore " pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L010 del 13 gennaio 2001). Di tale normativa dovrà essere effettuata specifica menzione sui bandi e su tutti gli atti di concessione dei contributi.

Le Comunità Montane sono tenute ad adottare le procedure che ritengono più opportune per verificare che ogni singolo beneficiario ottenga il contributo nel rispetto delle normative comunitarie sopraindicate.

Sono da considerare ricadenti in zone di particolare interesse agrituristico, così come stabilito dall' art.7 della LR 26/94, le aziende che dispongono dei fabbricati destinati all' attività agrituristica posti all' interno di dette zone.

VINCOLI

I beni acquisiti e le opere realizzate con i contributi previsti nel presente programma di che trattasi sono s oggetti ai vincoli di cui all' art. 19 della LR 15/1997.

TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Gli atti di concessione del contributo, salvo diversa annotazione specifica e motivata, stabiliscono che i lavori devono essere terminati entro i 12 mesi successivi alla notifica di concessione del contributo, pena la revoca del contributo concesso.

Eventuali proroghe potranno essere concesse conformemente a quanto previsto dalla LR 15/1997 per un massimo di diciotto mesi.

RISULTATI ATTESI

Con il presente programma si prevede di attivare nel biennio n. 25 nuove aziende ed integrare l' attività di n. 35 aziende già esistenti.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le Province coordinano le iniziative di formazione professionale per operatori agrituristici e promuovono corsi di aggiornamento professionale (in base alle vigenti "Direttive regionali attuative per la formazione professionale e per l' orientamento") volti a specializzare gli operatori già attivi sul territorio ed interessati a caratterizzare la propria azienda con lo sviluppo di attività culturali, ricreative, musicali o sportive specifiche.

Potranno altresì essere attivati corsi di aggiornamento specificatamente rivolti a tecnici delle associazioni imprenditoriali e di Enti Pubblici.

Ai sensi dell' art. 6 punto 1 del Decreto Ministeriale 174 del 31/5/2001 e in coerenza con quanto disposto dalle Direttive citate in merito al riconoscimento di crediti formativi è consentita una riduzione del percorso di 140 ore previste nei casi in cui il partecipante documenti:

- il possesso di qualifica professionale, di diploma di scuola media superiore o laurea attinenti i settori agricolo e turistico;
- la partecipazione ad altri corsi di formazione professionale riconosciuti e coerenti con le tematiche oggetto dell' aggiornamento, frequentati in data non anteriore al 28/6/1994;
- la partecipazione a corsi privati coerenti con le tematiche oggetto dell' aggiornamento, frequentati in data non anteriore al 28/6/1994;
- lo svolgimento di stage o tirocinio nel settore, effettuati in data non anteriore al 28/6/1994;
- il possesso di esperienza professionale nel settore, maturate in qualità di titolare o collaboratore di impresa agrituristica.

La valutazione della documentazione prodotta dal partecipante e la quantificazione del credito formativo da riconoscergli, ai fini di una riduzione della durata del percorso, non potrà riferirsi a frazioni di modulo o ad ore isolate, bensì dovrà avere come unità minima la durata di uno o più moduli.

Resta fermo che il riconoscimento del credito formativo è di esclusiva competenza dell' organismo di formazione su parere del Responsabile del corso di aggiornamento per il quale si richiede la partecipazione.< /P>

La frequenza all' attività formativa, per le 140 ore ovvero per una durata più breve definita in base a quanto sopra disposto in tema di crediti, non dovrà comunque essere inferiore al 70% del monte ore stabilito per partecipante.

APPENDICE 1

PROGRAMMA REGIONALE AGRITURISTICO E DI RIVITALIZZAZIONE DELLE AREE RURALI 2002/2003

NUMERO MEDIO ANNUO DI GIORNATE LAVORATIVE STIMATE NECESSARIE PER LE COLTURE E GLI ALLEVAMENTI PIU' DIFFUSI NELLE AZIENDE AGRICOLE DI PIANURA

COLTURE ; giornate/ettaro

A) Erbacee

- 1) Grano 6
- 2) Orzo 6
- 3) Mais da granella 8
- 4) Mais ceroso 9
- 5) Girasole 8
- 6) Sorgo 8
- 7) Soia 7
- 8) Riso 10
- 9) Barbabietola da zucchero 15
- 10) Prato avvicendato 6
- 11) Prato stabile 5
- 12) Prato pascolo 3

B) Sementiere

- 1) Barbabietola da costa 18
- 2) Barbabietola da zucchero 42
- 3) Cipolla 60
- 4) Cavolo 55
- 5) Ravanelli 4
- 6) Lattuga 10
- 7) Cicoria 7
- 8) Carote 7

C) Orticole

- 1) Aglio (raccolta meccanizzata) 30
- 2) Aglio (raccolta manuale) 110
- 3) Asparago 120
- 4) Cardo 200
- 5) Cavolo 50
- 6) Cavolfiore 60
- 7) Cipolla (raccolta normale) 100
- 8) Cipolla (raccolta a macchina) 32
- 9) Cocomero in pieno campo 50
- 10) Fagiolo 10
- 11) Fagiolino (raccolta normale) 240
- 12) Finocchio 190
- 13) Fragola in pieno campo 400
- 14) Fragola in coltura forzata & #9; 550

- 15) Insalata 180
- 16) Melanzana in pieno campo 500
- 17) Melanzana in serra 600
- 18) Melone in pieno campo 230
- 19) Melone semiforzato 130
- 20) Patate (raccolta normale) 70
- 21) Patate (raccolta meccanica) 50
- 22) Pisello da industria 13
- 23) Pisello proteico 9
- 24) Pomodoro da industria 150
- 25) Pomodoro da mensa in pieno campo 650
- 26) Pomodoro da mensa in serra 850
- 27) Radicchio 220
- 28) Sedano verde 160
- 29) Sedano bianco 200
- 30) Spinaci (raccolta meccanica) 8
- 31) Zucchini 290
- 32) Orto per attività ristorativa 0,04/mq.

D) Arboree

- 1) Actinidia 75
- 2) Albicocco 75
- 3) Ciliegio 140
- 4) Caki 45
- 5) Melo 70
- 6) Pero &# 9; 70
- 7) Pesco 80
- 8) Susino 70
- 9) Vite senza cantina 55
- 10) Vite con le operazioni di cantina 80
- 11) Castagno 25
- 12) Olivo 70
- 13) Pioppo 30
- 14) Vivaio frutticolo 400
- 15) Vivaio ornamentale 300
- 16) Vivaio in serra (x 1.000 mq.) 140
- 17) Piccoli frutti 450
- 18) Bosco naturale 15
- 19) Bosco con tartufi 30

E) Allevamenti

- 1) Bovini da latte Giornate/Capo
Allevamento tradizionale
a stabulazione fissa fino a 20 capi 15
Allevamento a stabulazione
fissa meccanizzata 8
Allevamento a stabulazione
esterna libera 5
- 2) Bovini da carne Giornate/Capo
Allevamento a stabulazione libera 2
Allevamento a stabulazione fissa 10
Allevamento a stabulazione meccanizzata 6
- 3) Equini da carne Giornate/Capo
Stabulazione fissa 10
Stabulazione libera 2

3.1) Equini da sella 12

4) Suini (scrofe - verri) 3

5) Ovin i - caprini 2

6) Avicoli Giornate/100 capi

Galline ovaiole 14

Polli 11

7) Conigli (giornate/50 capi) 30

8) Api (giornate/10 alveari) 12

9) Pesci (giornate/tonnellata)

Trota 550 giornate/tonnellata

Anguille 900 giornat e/tonnellata

Carpa e pesce gatto 370 giornate/tonnellata

Nelle zone montane ed in quelle di collina caratterizzate da situazioni svantaggiose per l' impiego delle macchine operatrici e per le aziende poste in zone disagiate, i tempi di lavoro indicati in questa appendice per le aziende di pianura possono essere aumentati in sede d' istruttoria fino a 3 volte.

F) Lavorazioni materie prime aziendali

Le giornate lavorative necessarie per le lavorazioni di cucina effettuate per ottenere le preparazioni enogastronomiche da somministrare nell' ambito dell' attività di ristorazione non sono conteggiate come attività agricola.

Qualora l' imprenditore effettui direttamente lavorazioni o trasformazioni agricole di materie prime aziendali, il tecnico istruttore valuta le giornate lavorative medie necessarie per ogni tipo di attività e le somma a quelle delle colture e degli allevamenti.

Possono essere conteggiate solo le attività di trasformazione per le quali l' imprenditore è autorizzato dall' Autorità sanitaria e/o amministrazione competente.

NUMERO DI GIORNATE PER ANNO STIMATE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE DI SEGUITO ELENCAE:

x. alloggio in camere attrezzate: n. 12 giornate per posto letto;

y. agricampeggio: n. 8 giornate per piazzola;

z. preparazione e somministrazione pasti: n. 1 giornata per 15 pasti;

aa. attività ricreative:

28. agriturismo equestre: n. 10 giornate per cavallo;

29. altre attività ricreative (pesca, passeggiate in bicicletta, gioco a bocce ecc.): 10% delle giornate assegnate per le attività di cui alle lett. a), b) e c) (da assegnare sempre ad ogni azienda indipendentemente dalla richiesta di iscrizione);

e. attività culturali (convegni e corsi, spettacoli e serate danzanti legati alle tradizioni artistiche e musicali della zona, attività di accompagnatori ambientali) mirate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale: n. 5 giornate (da assegnare sempre ad ogni azienda indipendentemente dalla richiesta di iscrizione).

Qualora l' azienda svolga esclusivamente attività culturali e/o le attività ricreative, compresa quella di fattoria didattica, queste si ritengono sempre complementari purché siano strettamente collegate all' attività agricola od al territorio rurale locale. In tal caso non occorre dimostrare, per ottenere l' iscrizione, la complementarietà con il parametro giornata lavoro.

